

Reg.Sent.n. 433/11

R.G.N.R. 3732-07

R.Mod.16 1669/2010

Reg.Esec. _____

Campione pen. _____

Scheda _____

Data sent. 12.04.2011

Data deposito 20 GIU. 2011

Com. P.G.. 22 GIU. 2011

Com.estr. P.M. _____

Data irrevoc. _____

TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Lorenzo Falco alla pubblica udienza del 12.04.2011 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

_____, _____ ad Osimo, residente ed elettivamente domiciliato ad Ancona, Via _____ B;

libero presente

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 4 l. 18-4-1975 n. 110 per avere portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo un coltello con manico in rame lungo cm. 13 e lama lunga circa cm. 23 ed un coltello da cucina con manico lungo cm. 10 e lama in acciaio lunga cm. 12 idonei ad offendere la persona

b) del delitto p. e p. dagli artt. 81 e 612 cpv. c.p. per avere minacciato un danno ingiusto a _____ e _____ brandendo nei loro confronti il coltello con manico in rame di cui al capo a).
In Ancona 23.04.2007

Con l'intervento del Pubblico Ministero, d.ssa M. FARNETI e del difensore dell'imputato Avv. Guerrieri Michele, C.so Stamira 17 Ancona, di fiducia.

Le parti hanno così concluso:

- Il Pubblico Ministero per l'assoluzione quantomeno ex art. 530, II°, co., cpp
- Il Difensore dell'imputato per l'assoluzione con la formula più ampia anche ex art. 530 co. 2° cpp; in subordine, minimo pena, benefici di legge

MOTIVAZIONE

Con decreto in data 11.03.2010 la Procura della Repubblica presso questo Tribunale citava in giudizio () in epigrafe generalizzato, per rispondere del reato di minaccia aggravata dall'uso di un coltello e del reato di porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di strumenti da taglio atti ad offendere, come descritti in rubrica.

In dibattimento, celebrato con l'imputato presente, si è proceduto all'esame dei testi () (ispettore della Polizia di Stato che non ha avuto percezione diretta dei fatti), () (persona offesa), () (figlia dell'imputato), () (nipote dell'imputato). Sull'accordo delle parti è stata acquisita, ex art. 555/4° cpp, l'annotazione di P.G. del 23.04.2007 eseguita dal personale della "volante" della Polizia di Stato intervenuta sul posto (sempre dopo il fatto). La difesa ha rinunciato all'esame dell'imputato e le parti sono state ammesse alla discussione; all'esito, le parti hanno concluso concordemente come in atti ed il Giudice ha deciso dando lettura del dispositivo di sentenza.

L'espletata istruttoria non consente di affermare la penale responsabilità dell'imputato.

La vicenda si inserisce e si spiega nell'ambito dei contrastati rapporti di vicinato tra il () e la famiglia del (); () era accusato di essere l'autore di una serie di gesti maleducati (sputi lanciati all'indirizzo di veicoli e delle mura dell'abitazione del ()) ed anche l'episodio del 23.04.2007 scaturisce da un diverbio originato da uno sputo che () e sua moglie () attribuivano al () il quale, invece, negava.

Va anche precisato che le reciproche querele che i protagonisti della vicenda a suo tempo sporsero, sono state tutte rimesse e che le rimesse sono state reciprocamente accettate da tutte le parti in causa, con conseguente archiviazione dei procedimenti penali iscritti a carico delle odierne persone offese; residuava quello odierno, vertendosi in tema di reati procedibili di ufficio (e quanto a quello sub b) stante l'aggravante contestata).

Nel merito, vagliati gli atti, può convenirsi con gli assunti delle parti di escludere, quanto meno, la contestata aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p., dovendosi valutare non "grave" il turbamento psichico arrecabile e concretamente arrecato alle vittime. Va ritenuto, pertanto, che, non essendo la fattispecie in contestazione sub B) procedibile d'ufficio, ricorre la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 152 c.p., e va, conseguentemente, emessa sentenza di non doversi procedere per tale causa. In mancanza di un diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, in base a quanto previsto dall'art. 340, comma 4 (così come sostituito dall'art. 13 della legge 25.6.99, n.205).

Deve ritenersi, altresì, insussistente l'elemento costitutivo del reato sub A) "porto senza giustificato motivo", essendo emerso, nel corso dell'istruttoria, che il coltello con il manico in rame veniva destinato dal [] allo svolgimento di attività lavorativa in campagna e che il porto era unito dal nesso di causalità all'attività lavorativa, comprendendo questa qualsiasi momento dell'attività umana collegato, anche indirettamente, con il lavoro (nella specie, il coltello era a bordo del furgoncino con il quale [] si stava recando, verosimilmente, in campagna a curare l'orto). L'altro coltello si trovava, a quanto pare, ancora nelle appartenenze dell'abitazione quando venne mostrato spontaneamente dal []

In sintesi, subito dopo le rimostranze telefoniche di [] (coniuge del []) per l'ennesimo episodio di "sputo" rinvenuto sul muro dell'ingresso dell'abitazione, [] usciva di casa passando a bordo del suo "Fiorino" (utilizzato quando andava a lavorare in campagna) di fronte all'abitazione di [] il quale, vedendolo, lo raggiungeva a piedi ed in un momento di arresto della marcia, introducendo il braccio all'interno del veicolo, prelevava le chiavi dal quadro di accensione per spegnere il motore, con l'intenzione di non farlo ripartire e pretendendo di avere delle risposte alle domande telefoniche; [] usciva dall'abitacolo dicendo di voler essere lasciato in pace, dicendo di lasciarlo andare via, poi si infilava nell'abitacolo dal quale prelevava un lungo coltello con il manico in rame (arnese utilizzato per tagliare e/o cavare le verdure dal terreno); lo prendeva in mano, non lo brandiva, non proferiva minacce verbali né faceva allusioni di sorta, tanto da suscitare l'ilarità di [] che gli disse "cosa ci farai mai con quel coltello, mettilo a posto" e poi fuggiva, tanto da essere rincorso dal [] e da tale [] fino a rifugiarsi nella vicina abitazione di suoi parenti, con l'intenzione di rivolgersi alla Polizia. L'altro coltello, da cucina, veniva spontaneamente mostrato dal [] alla Polizia Municipale nel frattempo intervenuta, in corrispondenza delle appartenenze della abitazione nella quale [] si era rifugiato, per sostenere che aveva in mano questo e non quello che aveva prelevato dall'autovettura (ben più lungo).

Non ricorre l'aggravante in contestazione sub b); per quanto l'arnese da lavoro doveva avere, nella intenzione dell'imputato, una innegabile efficacia intimidatoria, la condotta è stata posta in essere esclusivamente per neutralizzare (in eccesso per la verità, stante la potenzialità offensiva dell'arnese, ragione per cui non ricorre alcuna scriminante) la costrizione subita a sua volta. L'imputato cercò di sottrarsi al "faccia a faccia" ed assunse un atteggiamento del tutto privo di concretezza tale da sminuire l'effetto intimidatorio costituito dall'apprensione dell'arnese munito di una lunga lama.

Di qui il proscioglimento con le formule di cui in dispositivo.

Il gravoso carico di lavoro ha imposto il maggior termine indicato in dispositivo per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 152 c.p., 521, 530, 531 c.p.p.,

assolve

[] dal reato ascrittogli sub a) perché il fatto non sussiste;

dichiara

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli sub b), esclusa la fattispecie aggravata, essendosi estinti per remissione della querela; pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Ordina la confisca ed il versamento dei reperti in sequestro alla Direzione di Artiglieria.

Giorni 70 per la motivazione.

Ancona, 12.04.2011

Il giudice
(Dr. Lorenzo Falco)



TRIBUNALE DI ANCONA
Depositato in Cancelleria

Ancona, 20 GIU. 2011

IL CANCELLIERE B3S
(Fiorenzo Rossi)



Comunicato di P.M. ex art. 15 D.L. 30/6/99 e al
P.G. ex art. 548 C.P.P.

22 GIU. 2011

IL CANCELLIERE C1
(M. Fava)

